



**COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI**  
*Provincia di Siena*

**REGOLAMENTO PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO**

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 103 del 20/12/1995.

E' stato pubblicato dal 6/2/96 al 20/2/1996. E' entrato in vigore dal 21/2/1996.

Il Regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 21/02/2000.

## **Art. 1 Finalità**

1. Il Comune di Chiusi, nel quadro dei servizi per il diritto allo studio, in conformità ai principi della Costituzione ed in attuazione della L.R. 19 giugno 1981 n. 53, indirizza il suo intervento al benessere complessivo degli utenti, tenendo presenti e fermi i diritti ed i bisogni del bambino, e ricercando il superamento degli ostacoli, che impediscono lo sviluppo pieno e completo della personalità, nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. Gli interventi per il diritto allo studio si propongono:
  1. La ricerca della valenza formativa degli interventi, dando risposte anche a bisogni relazionali ed affettivi;
  2. Il coordinamento con le istituzioni scolastiche per l'inserimento di ogni servizio all'interno della programmazione educativa e didattica;
  3. La ricerca di un'azione sinergica e coordinata di tutti gli operatori coinvolti nei servizi, per ottenere il massimo di qualità ed efficienza;
  4. Contemperare nella costruzione organizzativa del servizio i diritti-bisogni degli utenti con i diritti-doveri del personale impegnato;
  5. La promozione da parte dell'amministrazione comunale di azioni di sensibilizzazione nei confronti degli utenti e dei cittadini su temi di carattere generale attinenti alla fruizione del servizio: ristorazione scolastica - educazione alimentare, trasporto scolastico - incentivazione all'uso del mezzo pubblico sicurezza nelle strade - autonomia del bambino negli spazi urbani.
  6. Il sostegno ai soggetti portatori di handicap nell'accesso ai servizi e comunque nella fruizione di tutti quegli interventi che attengono al quadro di operatività della L. 104/1992;
  7. L'intesa e la collaborazione con gli altri Comuni della zona, con la Provincia e con la Regione nel quadro dei progetti di area di cui alla L.R. 23 giugno 1993 n.41.

## **Art. 2 Servizi scolastici e destinatari**

1. Nella fascia dell'istruzione materna e dell'obbligo, come in quella dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, compresi i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, il Comune promuove ed attua, entro le annuali disponibilità di bilancio e secondo le direttive del presente regolamento, i seguenti interventi:
  1. Servizio di trasporto;
  2. Servizio di mensa;
  3. Fornitura di pubblicazioni, di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo e individuale;
  4. Ogni sostegno volto alla diffusione della scuola pubblica dell'infanzia, della scuola a tempo prolungato e a tempo pieno nonché alla promozione di iniziative formative e di sperimentazione metodologiche didattiche e di innovazione di ordinamenti e strutture scolastiche;
  5. Incentivazione delle iniziative di sostegno socio-educativo a favore degli alunni più svantaggiati organizzate nell'extra-scuola anche dal privato sociale per la prevenzione ed il recupero del disagio.
2. Il Comune provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo per la Scuola Elementare.
3. Gli interventi previsti sono attribuiti agli studenti anche di nazionalità diversa ed extracomunitari delle scuole statali e degli enti territoriali ed ai frequentanti i corsi alla formazione professionale

gestiti direttamente dagli enti delegati o da questi finanziati.

4. Tali interventi sono attribuiti ai frequentanti le altre scuole materne e le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado, autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la cui attività non abbia fini di lucro. Le scuole e gli istituti privati che intendono avvalersi degli interventi comunali per il diritto allo studio devono presentare copia dello statuto sociale e copia del bilancio consuntivo, in cui sia evidenziato il rendiconto relativo alla utilizzazione degli interventi assicurati dal Comune.
5. Gli interventi in favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria superiore saranno erogati con contributo a carico del Comune solo a coloro in effettivo stato di bisogno, certificato dal Servizio Sociale.

### **Art. 3 Compartecipazione finanziaria**

1. Alle gestione economica dei servizi di trasporto e di mensa concorre la contribuzione finanziaria delle famiglie, differenziata in fasce connesse con il reddito familiare dello studente destinatario dell'intervento.
2. Sono esonerati da ogni contribuzione le famiglie che versano in condizioni di particolare disagio economico, dietro motivata relazione del Servizio Sociale.
3. Le quote di contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi di trasporto e mensa sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale, secondo le indicazioni del presente regolamento.
4. Per l'ammissione ai servizi comunali il genitore dello studente presenterà entro il termine previsto apposita domanda su modulo predisposto dal Comune. Nella domanda dovranno essere indicati per la successiva applicazione dell'I.S.E.E.<sup>1</sup>;

### **Art. 4 Servizio di trasporto**

1. Per gli alunni della scuola dell'obbligo residenti nelle zone rurali, extraurbane, in quanto decentrate, non servite da mezzi pubblici con orari utili all'attività scolastica, il servizio di trasporto scolastico è organizzato con gli scuolabus comunali. L'organizzazione del servizio fa carico all'ufficio Scuola del settore Affari Generali.
2. Gli alunni della scuola dell'obbligo possono usufruire del servizio anche se residenti ad una distanza inferiore a Km 1 da una fermata del servizio pubblico<sup>2</sup>. L'organizzazione del servizio deve tener conto dei criteri di economicità e razionalità. D'intesa con le autorità scolastiche si cercherà di garantire il trasporto per la scuola più vicina alla residenza, che offre la tipologia di organizzazione didattica prescelta. Presupposto per l'erogazione del servizio sono l'assenza di adeguati servizi pubblici di linea, la presentazione della domanda all'ufficio comunale competente ed il regolare versamento della quota richiesta.
3. L'ufficio Scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico predispone il piano annuale di trasporto con l'indicazione dei percorsi, delle fermate, degli orari e di quanto altro necessario per il buon andamento del servizio. Particolari indicazioni dovranno essere date per il servizio porta a porta per portatori di handicap.
4. Il servizio di accompagnamento è obbligatorio per gli alunni della Scuola Materna e potrà essere svolto da personale comunale, bidelli delle scuole elementari e materne, dagli obiettori di coscienza assegnati in forza al Comune e/o da associazioni di volontariato, con le quali l'Amministrazione Comunale abbia sottoscritto apposita convenzione. I mezzi di trasporto

---

<sup>1</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 21/02/2000.

<sup>2</sup> Capoverso modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 21/02/2000.

dovranno essere assicurati anche contro furto ed incendio. Apposita assicurazione dovrà essere stipulata per coprire le responsabilità dell'Ente nei confronti del minore trasportato.

5. Durante gli spostamenti gli alunni dovranno rimanere seduti e tenere un comportamento corretto, evitando situazioni di disagio per i compagni, gli accompagnatori e gli autisti. Potranno alzarsi solo a mezzo fermo per scendere dallo stesso. In caso di comportamento scorretto saranno adottate le seguenti sanzioni:
  - a) Richiamo verbale da parte dell'accompagnatore o dell'autista;
  - b) Ammonizione scritta da parte dell'ufficio su segnalazione dell'accompagnatore e/o dell'autista in caso di recidiva;
  - c) Sospensione per un periodo massimo di una settimana per comportamento scorretto reiterato;
  - d) Radiazione dal servizio dopo tre sospensioni.
6. In caso di danni arrecati al mezzo, essi dovranno essere risarciti dai genitori degli alunni responsabili, previa quantificazione degli stessi da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.
7. Gli scuolabus potranno essere utilizzati per uscite didattiche e per attività educative extrascolastiche solo per alunni in età della scuola dell'obbligo, nei limiti delle possibilità di utilizzo. Può essere prevista la compartecipazione finanziaria delle Scuole e delle agenzie educative titolari delle iniziative.
8. Le quote di compartecipazione, da deliberare ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, dovranno essere calcolate in base alle disposizioni contenute nel D. L. n. 109/98 e del DPCM n. 221/99 oltre che secondo le norme contenute nel presente regolamento. Con la stessa deliberazione dovranno essere previste le modalità di pagamento delle quote e di recupero delle somme degli utenti inadempienti<sup>3</sup>.
9. Al fine di incoraggiare l'uso del mezzo pubblico potrà essere previsto un contributo a carico del Comune in favore degli utenti delle linee pubbliche, con modalità da concordare con il gestore delle stesse, in maniera tale che la spesa effettiva degli utenti non sia superiore alle compartecipazioni richieste dal servizio comunale.
10. L'ufficio responsabile dell'organizzazione, al termine dell'anno scolastico e comunque non oltre il 15 luglio, dovrà inviare alla Giunta una relazione sull'efficacia del servizio in termini funzionali ed economici, con le proposte necessarie al suo miglioramento. Oltre alla normativa vigente dovrà tenere conto delle indicazioni in merito che verranno date dalla Regione Toscana.

#### **Art. 5 Servizio di ristorazione**

1. Il servizio di ristorazione è organizzato non solo per permettere la frequenza della scuola Materna, del tempo prolungato e del tempo pieno nella Scuola Elementare ed in quella Media, ma anche nel quadro della valenza formativa dell'intervento (educazione alimentare). L'organizzazione del servizio fa carico all'ufficio Scuola del settore Affari Generali.
2. Usufruiscono del servizio gli alunni della Scuola Materna, quelli del tempo prolungato e del tempo pieno della scuola elementare e della Scuola Media. Il servizio potrà essere utilizzato per attività educative extrascolastiche solo se rivolte ad alunni in età della scuola dell'obbligo, nei limiti delle possibilità di utilizzo. Può essere prevista la compartecipazione finanziaria delle Scuole e delle agenzie educative titolari delle iniziative. Usufruiscono infine del servizio gli insegnanti della scuola materna, elementare e media in servizio al momento della mensa con funzioni di vigilanza educativa. Il pagamento è a carico dell'Amministrazione scolastica, con la quale saranno presi gli opportuni accordi anche per stabilire il rapporto insegnante classe. Potrà

---

<sup>3</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 21/02/2000.

usufruire del servizio anche il personale ausiliario comunale in servizio durante l'orario della mensa, secondo le modalità concordate con la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

3. L'organizzazione del servizio deve tener conto dei criteri di economicità e razionalità. Sarà effettuato d'intesa con le autorità scolastiche per le attività scolastiche ed educative programmate in orario pomeridiano per le scuole materne, elementari e medie. Il servizio potrà essere esteso alla scuola media superiore senza oneri per il Comune, se non quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 2. Presupposto per l'erogazione del servizio sono la presentazione della domanda all'ufficio comunale competente ed il regolare versamento della quota richiesta.
4. Il servizio potrà essere gestito direttamente o in appalto, tramite gara regolata da un capitolato per la fornitura dei pasti. Si cercherà di privilegiare modelli gestionali che prevedano l'utilizzo delle cucine centralizzate del Comune, nel rispetto dei criteri di economicità e qualità del servizio.
5. Nel capitolato dovranno essere indicati:
  - a) I menu elaborati secondo tabelle dietetiche preparate dagli organi competenti suddivisi per fasce di età;
  - b) La grammatura delle porzioni, il tipo e la qualità dei componenti, la frequenza dei piatti nella settimana;
  - c) La possibilità di diete personalizzate per motivi di salute;
  - d) L'esclusione della fornitura di cibi precotti o preconfezionati e carni congelate;
  - e) L'ubicazione del centro di cottura in un raggio non superiore a Km. 50 e comunque ad una distanza che comporti un lasso di tempo superiore ad un'ora tra la cottura e confezionamento dei pasti e la consegna alle scuole;
  - f) La possibilità di scegliere tra contenitori (comunque a norma di legge) multiporzione e monoporzione;
  - g) La possibilità di scegliere tra sola fornitura dei pasti e tra fornitura e distribuzione;
  - h) L'osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie dalla fase di cottura-confezionamento, a quella di trasporto e di consegna;
  - i) Ogni e qualsiasi garanzia, anche sotto il profilo finanziario, per un corretto espletamento del servizio.
6. Le quote di compartecipazione, da deliberare ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, dovranno essere calcolate sulla base delle spese effettive e secondo le normative vigenti, così come stabilito dall'art. 4 comma 8. Le fasce di reddito relativamente alle quali verrà effettuato il calcolo I.S.E.E. saranno determinate con la stessa deliberazione con la quale verranno definiti tutti gli altri criteri<sup>4</sup>.
7. Gli alunni di norma dovranno provvedere alla preparazione della tavola con idoneo materiale fornito dal Comune o dalla ditta appaltatrice, a ritirare il cibo fornito secondo le modalità prescelte, a riporre i resti del pasto negli appositi contenitori. Non è consentito di norma consumare cibi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione per la refezione scolastica.
8. Per favorire forme di partecipazione alla gestione del servizio è istituita una COMMISSIONE MENSA, formata da 6 rappresentanti dei genitori facenti parte dei Consigli di Circolo e di Istituto (due genitori per la scuola materna, due per la scuola elementare e due per la scuola media). La Commissione eleggerà al proprio interno un coordinatore. Potrà fare osservazioni e proposte in merito all'andamento del servizio, potrà controllare la qualità e la quantità dei cibi consumati nella mensa e la loro rispondenza alle tabelle dietetiche ed alla normativa prevista dai capitolati d'appalto.
9. L'ufficio responsabile dell'organizzazione, al termine dell'anno scolastico e comunque non oltre il 15 luglio, dovrà inviare alla Giunta una relazione sull'efficacia del servizio in termini

---

<sup>4</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 21/02/2000.

funzionali ed economici, con le proposte necessarie al suo miglioramento. Oltre alla normativa vigente dovrà tenere conto delle indicazioni in merito che verranno date dalla Regione Toscana.

#### **Art. 6 Accertamento capacità contributiva**

1. L'assegnazione alla fasce di reddito verrà fatta sulla base del calcolo ISEE<sup>5</sup>.
2. L'ufficio può disporre accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare, avvalendosi degli organi di Polizia Municipale, di Polizia Tributaria, nonché di controlli incrociati attivabili presso le banche dati degli uffici finanziari, delle Camere di Commercio ed altre istituzioni.
3. Contro l'assegnazione disposta dall'ufficio è ammesso ricorso entro dieci giorni alla Giunta Comunale, che decide definitivamente.
4. Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera, reticente, incompleta o comunque non rispondente al vero, viene revocato il beneficio richiesto, lo studente rimane escluso dalla concessione di ulteriori interventi per tutto il corso successivo degli studi ed il dichiarante è passibile delle sanzioni previste dalle leggi.

---

<sup>5</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 21/02/2000.